



**Comune di Peschiera Borromeo**

**REGOLAMENTO  
PER LA TUTELA E LO SVILUPPO  
DEL VERDE URBANO**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42  
del 21/07/2022  
in vigore con decorrenza dal 22/01/2023

## Indice dei Capitoli

PREMESSA .....	4
TITOLO I – Disposizioni generali.....	5
Art. 1. Oggetto e ambiti di applicazione del Regolamento.....	5
Art. 2. Finalità del Regolamento .....	5
Art. 3. Promozione di iniziative volte allo sviluppo ed incremento del verde pubblico .....	5
Art. 4. Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.....	5
Art. 5. Soggetti interessati al Regolamento .....	6
Art. 6. Norme di riferimento .....	6
Art. 7. Diritti dell'Amministrazione.....	7
Art. 8. Professionisti abilitati in materia di verde urbano .....	7
Art. 9. Definizioni, Glossario e Allegati.....	7
TITOLO II – Patrimonio vegetale tutelato .....	8
Art. 10. Vegetazione tutelata .....	8
Art. 11. Alberi tutelati .....	8
Art. 12. Arbusti, siepi e rampicanti tutelati .....	8
Art. 13. Prati e tappeti erbosi tutelati.....	9
TITOLO III – Interventi sul patrimonio vegetale tutelato .....	10
Art. 14. Divieti .....	10
Art. 15. Abbattimento ed estirpazione del patrimonio vegetale tutelato.....	10
Art. 16. Abbattimento ed estirpazione del patrimonio vegetale tutelato in contesto di costruzioni.....	11
Art. 17. Abbattimento ed estirpazione della vegetazione non tutelata .....	11
Art. 18. Potature di vegetali tutelati.....	12
TITOLO IV – Prescrizioni Tecniche di Realizzazione degli Spazi Verdi .....	13
Art. 19. Realizzazione di Spazi Verdi.....	13
Art. 20. Nuovi Impianti Vegetali .....	13
Art. 21. Distanze delle piante dai confini.....	13
Art. 22. Progettazione della Sistemazione Paesaggistica.....	14
TITOLO V – Salvaguardia del verde nell'esercizio di cantieri.....	15
Art. 23. Salvaguardia del patrimonio vegetale nelle aree di cantiere.....	15
Art. 24. Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali.....	15
TITOLO VI – Prescrizioni Tecniche di Manutenzione degli Spazi Verdi .....	17
Art. 25. Manutenzione degli Spazi Verdi.....	17
Art. 26. Aree incolte.....	17
Art. 27. Vegetazione sporgente e mascherante la segnaletica.....	17
Art. 28. Potature – Buona pratica dell'Arboricoltura.....	17
Art. 29. Gestione degli alberi a confine.....	18
TITOLO VII – Salvaguardia fitopatologica e trattamenti antiparassitari.....	19
Art. 30. Uso dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano .....	19
Art. 31. Metodi e sistemi di trattamento fitoiatrico e con Prodotti Fitosanitari .....	20
Art. 32. Lotta obbligatoria a parassiti e malattie.....	20
TITOLO VIII – Ulteriori disposizioni di salvaguardia del verde pubblico .....	21
Art. 33. Ulteriori disposizioni .....	21
Art. 34. Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi.....	21
Art. 35. Occupazione temporanea delle aree verdi .....	22
TITOLO IX – Vigilanza, sanzioni e compensazioni.....	23
Art. 36. Vigilanza – Contravvenzioni al Regolamento Soggetti accertatori.....	23
Art. 37. Contravvenzioni sanzionabili.....	23
Art. 38. Calcolo dell'indennizzo per danni subiti dagli alberi tutelati pubblici e privati.....	23
Art. 39. Calcolo del danno biologico agli alberi tutelati .....	24
Art. 40. Compensazione per abbattimenti ed estirpazioni di alberi, arbusti e prati tutelati.....	25
Art. 41. Calcolo della compensazione e del danno biologico degli arbusti tutelati.....	26
Art. 42. Calcolo della compensazione e del danno biologico degli arbusti tutelati.....	27
Art. 43. Mitigazione.....	27
TITOLO X – Allegati .....	28
Allegato A – Glossario.....	28
Allegato B – Normativa vigente e regolamenti .....	28

Allegato B1 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani – Estratto.....	28
Allegato C – Fac-simile di comunicazione di potatura eccezionale.....	28
Allegato D – Piante sottoposte a particolare tutela .....	28
Allegato E – Norme e Prescrizioni Tecniche delle Opere a Verde.....	28
Allegato F – Estratto dal Codice Civile .....	28
Allegato G – Elenco delle Essenze Vegetali inserite nella Lista nera per il territorio regionale lombardo .....	28
Allegato H – Caratteristiche sintetiche di alcune Essenze Arboree .....	28
Allegato L – Modello targa commemorativa .....	28
Allegato M – Ordini dei professionisti della provincia di Milano.....	28
Allegato N – Piano di Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari. ....	28

## PREMESSA

Il rispetto della natura, del nostro patrimonio arboreo, del nostro verde deve rappresentare un punto fermo nella quotidianità, non solo nello svolgimento della gestione amministrativa del territorio, anche in quella dei privati cittadini di ogni generazione.

In un mondo dove è sempre più difficile fare previsioni, i cambiamenti climatici e nuove specie di insetti invasivi stanno incidendo sulla salute del suddetto patrimonio, colpendo sia l'agricoltura, sia orti e giardini, alberi e fiori compresi. Per questo motivo è fondamentale considerare il nostro verde come un bene da difendere, da tutelare, attraverso una normativa rigorosa, puntuale, che possa fornire utili linee guida nella gestione di casi il più diversificati fra loro. Il verde urbano, pubblico e privato, è un bene e una risorsa per ogni città, ma può essere preservato solamente mediante la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: amministrazione pubblica, cittadini, tecnici e manutentori del verde.

Il presente Regolamento viene emanato dall'Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo per consentire lo sviluppo del verde urbano per esaltare le fondamentali funzioni ecologiche, ambientali, sociali, igieniche, paesaggistiche e di benessere che il verde, sia pubblico che privato, riveste.

Questo strumento regolatorio permette, nel tempo, di preservare il patrimonio vegetazionale di valore esistente e detta le linee guida per l'oculata gestione del verde e il suo miglioramento quali-quantitativo.

Il Regolamento del Verde si armonizza con quanto previsto in merito alle Reti Ecologiche Regionali, Provinciali e Comunali/Locali. Rispetta i principi di sostenibilità e compatibilità ambientale indicati dalla normativa vigente ed in particolare dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde (D.M. 10 marzo 2020).

Il "Regolamento per la Tutela e lo Sviluppo del Verde Urbano" si pone come ulteriore obiettivo quello di permettere che ogni cittadino possa sentirsi orgoglioso del proprio Comune e, per questo, viverlo con passione, sempre nel rispetto per l'arredo e il verde urbano, in simbiosi con esso.

All'interno del Regolamento è inserito anche un approfondimento dedicato agli animali e a tutto ciò che a loro riferibile in ambito di spazi verdi e regole da rispettare, sottolineando sempre l'importanza del senso civico nel rapportarsi negli spazi comuni e non solo.

Il Regolamento si compone del presente documento, contenente le prescrizioni tecniche e di indirizzo per la gestione e manutenzione, e di un "Fascicolo degli Allegati" contenente i riferimenti normativi ed aggiornabile periodicamente dalla Giunta Comunale.

Il Sindaco e l'Amministrazione

## TITOLO I – Disposizioni generali

### **Art. 1. Oggetto e ambiti di applicazione del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la tutela e lo sviluppo del verde urbano attraverso prescrizioni sulla progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle aree a verde pubblico e privato, quali giardini, parchi, viali alberati, parcheggi alberati, corti e cortili, giardini pensili e terrazzi, aiuole, aree sportive, rive di rogge, aree marginali ed incolte sul territorio del Comune di Peschiera Borromeo.

Si regolamentano l'impianto e la cura ordinaria e straordinaria degli alberi, delle siepi, degli arbusti e dei prati.

Non si regolamentano le colture di carattere agricolo siano esse da frutto, da legno o da biomassa, i vivai e le superfici a bosco, oggetto di altre normative.

Il presente Regolamento entra in vigore allo scadere del 6<sup>a</sup> mese dopo l'approvazione ufficiale del testo finale.

Viene previsto l'aggiornamento del Regolamento ogni 5 anni o comunque nell'ambito della revisione periodica del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, che in accordo con questo, è stato sviluppato.

### **Art. 2. Finalità del Regolamento**

Stante l'inviolabilità del diritto inalienabile della proprietà privata, ma riconosciuta la valenza pubblica di tutto il verde, sotto gli aspetti delle positive e negative interazioni e delle intelligibili problematiche ambientali, ecologiche paesaggistiche e funzionali, il Regolamento di Tutela e Sviluppo del Verde Urbano si pone come primo obiettivo la protezione e l'armonico sviluppo di tutto il patrimonio vegetale di valore riconosciuto, con l'intento di favorire il più possibile il corretto rapporto tra cittadini ed aree a verde, nel rispetto delle naturali esigenze biologiche e vitali di entrambi.

Gli obiettivi fondamentali del presente Regolamento sono:

- sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini nello sviluppo del verde urbano sostenibile;
- sviluppo armonico e funzionale del patrimonio vegetale della città;
- coordinamento degli interventi di realizzazione e cura del verde sia pubblico che privato;
- miglioramento delle condizioni paesaggistico - ambientali e mantenimento delle stesse;
- potenziamento e tutela del patrimonio vegetale e delle biodiversità compatibili;
- protezione del suolo e delle acque;
- salvaguardia del paesaggio e degli habitat naturali;
- armonizzazione del paesaggio urbano con quello agricolo valorizzando tutte le possibili reti ecologiche.

### **Art. 3. Promozione di iniziative volte allo sviluppo ed incremento del verde pubblico**

L'Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo si impegna con la propria sensibilità ad incrementare e sviluppare, oltre che tutelare, il patrimonio vegetazionale pubblico, in particolare con la messa a dimora di nuovi alberi nel rispetto delle norme vigenti, anche ricercando e favorendo collaborazioni con altri enti, istituti scolastici, associazioni e comitati di cittadini.

La legge di riferimento è raccolta nell'**Allegato B1**.

In caso di messa a dimora di alberi dedicati le dimensioni minime di riferimento devono essere:

- Latifoglie: circonferenza pari (o superiore) a 18-20 cm a 100 cm di altezza;
- Conifere: altezza minima 250-300 cm.

E' prevista l'affissione di targhe commemorative in memoria di cittadini e animali da affezione su specifici alberi dedicati preesistenti o di nuovo impianto, secondo il modello riportato all'Allegato L. A tal fine si demanda alla Giunta Comunale l'attuazione degli adempimenti conseguenti.

### **Art. 4. Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi**

Nell'intento di consentire e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla manutenzione delle aree a verde pubblico, l'Amministrazione comunale ha la facoltà

di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione e di manutenzione del verde in generale.

Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.

Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da appositi contratti stipulati, per ogni singolo caso, dal competente Settore comunale e sottoscritti dalle parti ai sensi del vigente Regolamento concessione patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati.

La partecipazione di singoli cittadini in qualità di volontari prestatori d'opera è subordinata all'iscrizione degli stessi nell'apposito Albo del Volontariato Singolo istituito presso l'Ufficio Personale del Comune ai sensi del vigente "Regolamento albo del Volontariato Singolo" ed è dedicata allo svolgimento delle seguenti attività:

Manutenzione fioriere e aiuole,

Apertura e chiusura di aree verdi recintate,

Rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati,

Cura e irrigazione manuale delle piante,

Sfoltimento cespugli,

Pulizia di foglie di aree cortilizie, pubbliche di scuole, uffici decentrati, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive.

Il cittadino che intende svolgere attività di volontariato dedicato alla cura del verde deve concordare le modalità di collaborazione e sottoscrivere un accordo ai sensi dell'art. 10 del vigente "Regolamento albo del Volontariato Singolo".

#### **Art. 5. Soggetti interessati al Regolamento**

Sono interessati e per nulla esclusi, tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno a che fare con il verde privato e pubblico sul territorio comunale di Peschiera Borromeo: Enti, Cittadini, Imprese, Professionisti, Associazioni.

L'ufficio comunale di riferimento per tutti i soggetti interessati è l'Ufficio competente del Comune di Peschiera Borromeo.

#### **Art. 6. Norme di riferimento**

Il presente Regolamento rimanda alle specifiche norme e regolamenti esistenti in materia di beni ambientali e paesaggistici, codice civile, normativa in materia fitosanitaria ecc. L'elenco non esaustivo delle normative è riportato nell'**Allegato B**.

In caso di sovrapposizioni e/o di contrasto ed in ogni specifico ambito, valgono le regole più restrittive a salvaguardia del patrimonio vegetazionale.

#### **Art. 7. Diritti dell'Amministrazione**

Per motivazioni quali quelle storiche, culturali, paesaggistiche, naturalistiche, ecologiche o scientifiche, l'Amministrazione Comunale può porre sotto particolari tutele, tramite ordinanza sindacale, aree definite o piante singole o in gruppo.

L'Amministrazione Comunale si riserva anche il diritto di rimuovere le particolari tutele poste o quanto previsto nel presente Regolamento, se lo ritiene opportuno, per cause di pericolo o pubblica utilità.

#### **Art. 8. Professionisti abilitati in materia di verde urbano**

Sono abilitati all'espressione di pareri, consulti, analisi e stime agronomiche, misure compensative ambientali e paesaggistiche, progettazioni e piani manutentivi del verde e relazione per abbattimento degli alberi, solo i professionisti regolarmente iscritti ai relativi Ordini e Collegi ed abilitati all'esercizio della professione quali dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari e agrotecnici. Alcune competenze citate sono esercitate anche dagli architetti paesaggisti: la progettazione e la direzione lavori relative a giardini e parchi, la redazione di piani paesistici, il restauro di parchi e giardini storici. Nell'**Allegato M** si riportano i riferimenti ufficiali dei professionisti nominati della provincia di Milano.

#### **Art. 9. Definizioni, Glossario e Allegati**

Nel presente Regolamento vengono utilizzati termini che è necessario definire nel loro significato al fine di ridurre le incomprensioni e renderne più comprensibile il contenuto. Al Regolamento sono allegati documenti esplicativi e di approfondimento, tra cui un glossario (**Allegato A** - Glossario).

## TITOLO II – Patrimonio vegetale tutelato

### **Art. 10. Vegetazione tutelata**

Per vegetazione tutelata sul territorio comunale di Peschiera Borromeo, si intendono tutti gli **alberi**, gli **arbusti**, le essenze **rampicanti** in tutte le loro parti costituenti (radici, fusto, rami e foglie) e i **prati** che per dimensione e/o caratteristiche botaniche rientrano nelle specifiche dei successivi paragrafi.

Non rientrano nella vegetazione tutelata:

- a. le piante indicate, dalla D.G.R. XI/2658 del 16 dicembre 2019 della Regione Lombardia, ovvero, nella “Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione” (**Allegato G**);
- b. la vegetazione da frutto coltivata per scopi produttivi;
- c. la vegetazione già assoggettata ad altre e più restrittive norme (come gli alberi monumentali ai sensi del Decreto 23 ottobre 2014 e del Decreto dipartimentale del 31 marzo 2020, n. 1104 del Mipaaf “Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali”).

### **Art. 11. Alberi tutelati**

Gli alberi tutelati sono tutti quelli vivi e crescenti in proprietà pubblica e privata con queste caratteristiche:

- a) **alberi con diametro del tronco pari o superiore a 30 cm** (misurati a 130 cm di altezza dal colletto);
- b) **alberi policormici** (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) **se almeno un fusto di essi raggiunge i 25 cm di diametro**, misurato a 130 cm di altezza da terra;
- c) alberi con altezza superiore a 10 metri;
- d) alberi messi a dimora in sostituzione di alberi tutelati abbattuti nei primi 10 anni dall’impianto.

Gli alberi posti sotto **particolare tutela** sono indicati nell'**Allegato D** (Piante sottoposte a particolare tutela), che verrà periodicamente aggiornato.

Si intendono quindi negate e perseguibili tutte le azioni che comportano un nocumento allo stato vegetativo, sanitario, meccanico, fitostatico e di funzionalità delle stesse piante.

Gli eventuali danni riscontrati a danno degli alberi tutelati saranno imputati e computati secondo quanto previsto nel TITOLO IX.

### **Art. 12. Arbusti, siepi e rampicanti tutelati**

Gli arbusti tutelati sono tutti quelli vivi crescenti in proprietà pubblica e privata che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) raggiungono 3,5 metri di altezza dal suolo;
- b) raggiungono almeno 2,5 metri di larghezza.

Le siepi tutelate sono tutte quelle vive che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) raggiungono 2,5 metri di altezza dal suolo;
- b) si estendono per una lunghezza pari o superiore a 40 metri continui.

Si considerano rampicanti tutelati tutte quelle essenze lianose vive che necessitano di tutore o muro di sostegno e che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) si sviluppano determinando forme o coperture pari o maggiori di 50 mq;
- b) diametro medio del fusto di almeno 15 cm;
- c) particolare valenza estetica o funzionale.



**Art. 13. Prati e tappeti erbosi tutelati**

Afferendo alle aree ben inerbite in ambito urbano un valore paesaggistico, biologico, ricreativo e funzionale si definiscono quali prati tutelati

- i tappeti erbosi ad uso ornamentale pubblici e privati;
- i campi da calcio ed i campi ad uso sportivo in erba

**con superfici maggiori di 5.000 mq**, anche parzialmente arborati ed arbustati, composti da vegetazione erbacea a prevalenza di graminacee, gestite e mantenute con ripetuti tagli durante la stagione vegetativa.

Sono esclusi dalla tutela i prati ad uso agricolo.

### TITOLO III – Interventi sul patrimonio vegetale tutelato

#### **Art. 14. Divieti**

È fatto divieto a chiunque, senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente, abbattere, distruggere, danneggiare, avvelenare, rimuovere, trapiantare, modificare il patrimonio vegetale tutelato sia pubblico che privato.

E' quindi vietata ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi, immediatamente o in seguito, danni anomalie o alterazioni fisiche, biologiche, fisiologiche sui vegetali tutelati.

A titolo di esempio non esaustivo, si intendono danneggiamenti: il riporto di terra o altro materiale sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, il diserbo, le potature mal eseguite, l'abbattimento di un vegetale tutelato, danni ai prati e qualsiasi intervento che provoca impoverimento del patrimonio vegetale tutelato sia pubblico sia privato.

Ogni danneggiamento parziale o totale al patrimonio vegetale tutelato rilevato da pubblici ufficiali o dai tecnici comunali sarà perseguito come più avanti precisato (TITOLO IX).

#### **Art. 15. Abbattimento ed estirpazione del patrimonio vegetale tutelato**

L'abbattimento e l'estirpazione di alberi, arbusti, siepi e prati tutelati è possibile previa autorizzazione degli uffici comunali competenti ai quali deve essere inoltrata la richiesta (con la modalità di seguito indicata) con documentazione che certifichi, a firma di un professionista abilitato (art. 8 del presente Regolamento) la sussistenza di una o più delle seguenti motivazioni:

- a) pericolo potenziale accertato di schianto della pianta o di parte consistente di essa (classe C/D o classe D di propensione al cedimento);
- b) pianta morta o deperente per malattie, attacchi parassitari, ferite drastiche;
- c) reale necessità non eliminabile di provvedere a drastiche potature che rischierebbero di innescare fenomeni di degradazione del legno e/o di compromettere seriamente l'architettura della pianta;
- d) motivazioni agronomiche quali:
  - sostituzione graduale di alberi in un popolamento arboreo coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato;
  - eliminazione di specie esotiche in interventi di rinaturalizzazione;
  - diradamento per l'eliminazione le piante soprannumerarie;
- e) albero radicato a distanza troppo ravvicinata (vedi **Allegato F** – estratto dal Codice Civile) dal confine di proprietà o da edifici (qualora la pianta non abbia acquisito il diritto di radicare a distanza non regolare dai confini – impianto maggiore di 20 anni);
- f) reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi, cantieri e costruzioni che lesionerebbero gravemente la vegetazione;
- g) ristrutturazioni edili, riqualificazione paesaggistica e ristrutturazione degli spazi verdi mediante nuova progettazione.

L'abbattimento e l'estirpazione di alberi, arbusti, siepi e prati tutelati possono avvenire in tre diverse situazioni sul territorio del Comune di Peschiera Borromeo a seconda dei vincoli vigenti:

##### **a) Area non soggetta a vincolo paesaggistico**

Per l'abbattimento o l'estirpazione dei vegetali tutelati è obbligatoria la compilazione on line della pratica tramite il portale del Comune di Peschiera Borromeo raggiungibile all'indirizzo:

<https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it>

Ad integrazione della domanda si richiede una *relazione tecnica* redatta e asseverata da un professionista abilitato (dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico di cui all'art. 8 del presente Regolamento), nella quale vengano espressi:

- la descrizione completa degli alberi dei soggetti vegetali tutelati per cui si richiede l'abbattimento e/o l'estirpazione: il numero, la specie botanica, le dimensioni, l'ubicazione all'interno dell'area a verde, i motivi per cui si richiede l'abbattimento;
- le misure compensative, secondo le indicazioni esplicitate all'TITOLO IX, specificando riguardo agli alberi piantumati a compensazione genere, specie, dimensione e caratteristiche della fornitura, area proposta per la piantumazione.

**b) Area soggetta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i)**

Nel rispetto del D.P.R. 31/2017 in materia di semplificazione paesaggistica, l'abbattimento di alberi e arbusti è soggetto a esonero dall'autorizzazione paesaggistica qualora gli alberi o gli arbusti tutelati ricadano nelle aree vincolate dall'art. 142 o dall'art. 136 (lettere c e d), subordinando l'intervento alla sostituzione delle essenze abbattute con essenze della medesima specie (ove, non inserita nell'**Allegato G** del presente Documento) o a specie autoctone o alloctone con caratteristiche simili (**Allegato H** – Caratteristiche sintetiche di alcune essenze arboree).

In tal caso la pratica autorizzatoria segue l'iter riportato nel punto a precedente.

**c) Area di competenza del Parco Agricolo Sud Milano**

Per l'abbattimento o l'estirpazione dei vegetali che ricadono nell'area di competenza del Parco Regionale Parco Agricolo Sud Milano l'autorizzazione al taglio deve essere richiesta all'Ufficio competente del Parco secondo le procedure previste.

L'autorizzazione verrà rilasciata dall'Ufficio competente entro 30 gg dalla data di protocollo della richiesta, oppure entro 30 gg si procederà a richiedere integrazioni eventualmente necessarie all'ottenimento di quanto richiesto.

L'autorizzazione o il diniego verranno inviati per via telematica al richiedente dall'Ufficio competente.

In caso di diniego dell'autorizzazione all'abbattimento, il diniego sarà sempre motivato e ricondotto alle casistiche non ammesse dal presente Regolamento.

Se entro 30 giorni la risposta dell'Ufficio competente non verrà rilasciata, il richiedente potrà procedere all'abbattimento previa nuova comunicazione scritta della data di intervento programmata.

**Art. 16. Abbattimento ed estirpazione del patrimonio vegetale tutelato in contesto di costruzioni**

In caso di abbattimento per costruzione di edifici, strade, recinzioni ed altri interventi soggetti a richiesta di autorizzazione dagli Uffici Comunali, la domanda di abbattimento o estirpazione di vegetali tutelati deve essere allegata (sempre a firma di un tecnico abilitato) al Progetto del Verde (o Progettazione della Sistemazione Paesaggistica di cui all'art. 22), che correda il progetto di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia. Questa norma richiama e si armonizza con quanto previsto dall'art. 75 del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Peschiera Borromeo del 15 marzo 2021.

**N.B.** Nel caso in cui si riscontrassero **piante la cui morte può essere ricondotta ad interventi artificiali e dolosi**, quali potatura errata o avvelenamento, l'Ufficio competente potrà far eseguire indagini ed analisi biologiche, fisiche e chimiche. Qualora venisse accertato che la morte delle piante è stata artificialmente provocata dal proprietario, da chi ne abbia titolo legale o da chi eventualmente identificato dalle autorità competenti, egli è soggetto alla sanzione, al risarcimento delle analisi in parola e alle compensazioni di cui al TITOLO IX, art.40.

**Art. 17. Abbattimento ed estirpazione della vegetazione non tutelata**

L'abbattimento e l'estirpazione della vegetazione non tutelata dal presente Regolamento e delle piante considerate infestanti e meritorie di eradicazione di cui all'**Allegato G** (Elenco delle essenze vegetali inserite nella lista nera della Regione Lombardia) non richiede autorizzazione alcuna.

E' possibile avvalersi della consulenza di un professionista abilitato per la classificazione in caso di dubbio.

### **Art. 18. Potature di vegetali tutelati**

La potatura di alberi e arbusti tutelati può essere eseguita liberamente senza essere sottoposta ad autorizzazione degli uffici comunali competenti purché nel rispetto della buona pratica agricola e dell'arboricoltura (prescrizioni tecniche riportate al TITOLO VI di questo Regolamento).

Gli operatori abilitati all'effettuazione di potature sono le imprese giardinieristiche le cui attività rientrano nel CODICE ATECO 81.30.00 (cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini, aiuole).

Nel glossario (**Allegato A**) sono riportati i principali caratteri della potatura.

Le prescrizioni del presente articolo dovranno essere rispettate anche nel caso di interventi edilizi (predisposizione cantiere con opere accessorie quali ponteggi, posizionamento gru, linee tecnologiche definitive o provvisorie etc.). In sede di progettazione degli interventi sono da considerare i limiti esposti al TITOLO V per la riduzione della chioma di alberi tutelati in prossimità del cantiere edile. Qualora, in corso d'opera, non si siano trovate soluzioni alternative ad interventi drastici e non conformi alle regole in questo Regolamento, l'Ufficio competente richiederà l'esecuzione di opere di mitigazione ambientale e/o di compensazione ambientale secondo le modalità previste nel TITOLO IX.

Le potature drastiche e smisurate, se non giustificate da relazione tecnica che eventualmente accompagna la comunicazione di potatura non conforme (Comunicazione di potatura eccezionale secondo il fac-simile riportato in **Allegato C**), verranno perseguite quali danni biologici alla vegetazione tutelata sia pubblica sia privata (TITOLO IX).

## TITOLO IV – Prescrizioni Tecniche di Realizzazione degli Spazi Verdi

### Art. 19. Realizzazione di Spazi Verdi

Per Realizzazione di Spazi Verdi si intendono tutte quelle opere che incrementano quantitativamente e qualitativamente il patrimonio vegetazionale pubblico e privato e che comportano la determinazione e la modifica della percezione visiva del paesaggio urbano.

Per la realizzazione di qualsiasi spazio verde pubblico o privato di qualsiasi dimensione è obbligatoria la Progettazione della Sistemazione Paesaggistica (art. 22), da effettuarsi nei termini più avanti descritti, da sottoporre a valutazione ed approvazione da parte dell'Ufficio competente o di apposita Commissione Locale del Paesaggio.

### Art. 20. Nuovi Impianti Vegetali

Nelle proprietà private e pubbliche è possibile impiantare essenze vegetali arboree, arbustive, rampicanti ed erbacee.

Nell'**Allegato G** si riportano le specie, indicate nella Lista Nera della Regione Lombardia delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione per normativa europea, nazionale e regionale, per le quali la piantagione è vietata.

Nell'**Allegato H** si riportano, contrassegnate da asterisco, le specie arboree suggerite per la piantumazione di alberi nelle opere di urbanizzazione.

Ogni impianto dovrà essere effettuato nel rispetto delle buone pratiche agronomiche (**Allegato E** - Norme e prescrizioni tecniche delle opere a verde) e nel rispetto delle distanze dai confini, come indicato al prossimo punto che diviene più stringente delle prescrizioni di Codice Civile (nel caso di nuove realizzazioni).

Intorno ad ogni vegetale impiantato deve essere garantita alla base una superficie libera minima di terreno permeabile all'acqua e all'aria, empiricamente dimensionata alla verosimile altezza che la pianta assumerà a maturità. In generale e a titolo puramente indicativo:

Classe	Altezza della pianta a maturità	Superficie minima permeabile
Arbusto o albero di 4 <sup>a</sup> grandezza	2,5 - 8,0 m	4 mq
Albero di 3 <sup>a</sup> grandezza	8,0 - 15 m	9 mq
Albero di 2 <sup>a</sup> grandezza	15 - 25 m	16 mq
Albero di 1 <sup>a</sup> grandezza	oltre 25 m	25 mq

### Art. 21. Distanze delle piante dai confini

Per l'impianto di nuovi vegetali sul territorio comunale di Peschiera Borromeo, si stabiliscono le seguenti distanze minime di semina e messa a dimora di piante sia dal confine di proprietà, sia da edifici (anche se esistenti sulla medesima proprietà), determinate in funzione dell'altezza a maturità della pianta:

Tipo di pianta	Altezza raggiungibile a maturità	Distanza minima
Rampicante	meno di 5 m	0,3 m
Cespuglio o arbusto potato a siepe	meno di 2,5 m	0,5 m
Arbusto o albero di 4 <sup>a</sup> grandezza	2,5 - 8 m	1,5 m
Albero di 3 <sup>a</sup> grandezza	8 - 15 m	3 m
Albero di 2 <sup>a</sup> grandezza	15 - 25 m	4 m
Albero di 2 <sup>a</sup> grandezza a chioma "colonnare"	15 - 25 m	3 m
Albero di 1 <sup>a</sup> grandezza	oltre 25 m	6 m
Albero di 1 <sup>a</sup> grandezza a chioma "colonnare"	oltre 25 m	4 m

## **Art. 22. Progettazione della Sistemazione Paesaggistica**

Per la realizzazione di tutti gli spazi verdi destinati all'uso pubblico e per la realizzazione di verde privato di qualsiasi superficie è obbligatoria la Progettazione della Sistemazione Paesaggistica, redatta da professionisti regolarmente abilitati alla progettazione del verde, di cui all'art. 8 del presente Regolamento o da architetti paesaggisti.

Il Progetto di Sistemazione Paesaggistica deve essere composto dagli elementi di seguito elencati:

- a) Planimetria dello stato di fatto con inquadramento dell'area di intervento, relativa all'attuale situazione vegetazionale, riportante l'allocazione di eventuali vegetali tutelati, repertorio fotografico e l'identificazione dei punti da cui sono state scattate le fotografie. I vegetali esistenti dovranno essere identificabili, per esempio in colore verde.
- b) Planimetria dell'impatto edificatorio sulla vegetazione esistente, nella stessa scala della planimetria dello stato di fatto, con identificazione degli eventuali vegetali tutelati da abbattere ed estirpare (disegnati in colore rosso);
- c) Planimetria di progetto della sistemazione ambientale proposta dopo la costruzione edile riportante la allocazione delle essenze rimaste (in verde) e dei nuovi impianti (disegnati in blu) e degli arredi del verde;
- d) Eventuali sezioni per sistemazioni ambientali che comportino significativo cambiamento dei profili delle superfici (maggiore di 50 cm di riporto od asporto di materiale, o che comportino la sistemazione pensile della vegetazione);
- e) Relazione di progetto delle aree a verde indicante:
  - I. descrizione del patrimonio vegetazionale esistente nell'area oggetto di progetto edile con descrizione precisa degli alberi da abbattere a firma del tecnico abilitato di cui all'articolo 8;
  - II. motivazioni della sistemazione paesaggistica proposta ed illustrazione dei criteri di scelta e di allocazione delle essenze vegetali con richiamo, per evidenza di rispetto, ai regolamenti di confine e stradali vigenti;
  - III. abaco delle essenze vegetali con espressione delle caratteristiche morfometriche e merceologiche di fornitura e impianto;
  - IV. caratteristiche tecniche e prescrizioni di fornitura e posa di eventuali arredi (obbligatorio per opere pubbliche o da cedere all'ente pubblico);
  - V. cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori di sistemazione paesaggistica;
  - VI. piano di manutenzione della sistemazione ambientale per i 3 anni successivi alla realizzazione (obbligatorio per opere pubbliche o da cedere all'ente pubblico).
- f) Computo metrico estimativo degli interventi di realizzazione e di manutenzione della sistemazione ambientale proposta (obbligatorio per opere pubbliche o da cedere all'ente pubblico).

La scala delle rappresentazioni grafiche è a discrezione del progettista, ma dovrà consentire una agevole intelligibilità dello stato di fatto e dello stato di progetto.

Il Progetto di Sistemazione Paesaggistica deve essere consegnato su supporto informatico nei formati in dotazione agli uffici comunali preposti alla valutazione.

L'Ufficio competente e la Commissione Paesaggistica valuteranno i Progetti di Sistemazione Paesaggistica ed esprimeranno il parere in merito, richiedendo eventuali integrazioni e/o prescrivendo eventuali modifiche, senza entrare nel merito degli aspetti del gusto estetico o scenografico, ma valutando solamente gli aspetti tecnici, agronomici, ecologici e naturalistici, nell'ottica di una armonizzazione bio-paesaggistica urbana e con l'intento di ridurre le problematiche fitosanitarie e igienico – funzionali della città.

Per le norme e prescrizioni tecniche delle opere a verde si rimanda all'**Allegato E** – Norme e prescrizioni tecniche delle opere a verde.

## TITOLO V – Salvaguardia del verde nell'esercizio di cantieri

### **Art. 23. Salvaguardia del patrimonio vegetale nelle aree di cantiere**

Tutte le prescrizioni di questo Regolamento dovranno essere rispettate anche nel caso di interventi edilizi e stradali in tutte le fasi delle lavorazioni, dalla predisposizione del cantiere, durante la conduzione dei lavori, allo smantellamento dello stesso cantiere.

In sede di progettazione delle opere edili e stradali, qualora sia coinvolto direttamente o indirettamente il patrimonio vegetazionale pubblico o privato, devono essere predisposte durante la cantierizzazione tutte le misure attuabili per non arrecare nocimento immediato o anche futuro, o addirittura danno diretto alle piante.

È vietato, su tutti i vegetali tutelati, apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei.

In particolare:

- nei cantieri privati è da salvaguardare il patrimonio vegetale tutelato dal presente regolamento (TITOLO II);
- nei cantieri pubblici è da salvaguardare tutto il verde presente nel contesto perché patrimonio della cittadinanza.

Qualora, in corso d'opera, non si possano attuare le misure di salvaguardia previste in sede di progettazione e accettate dal Comune, è obbligatorio che il committente o il direttore dei lavori edili e/o stradali, dia comunicazione all'Ufficio competente al fine di valutare la situazione, stabilire le modalità di prosecuzione e determinare le misure di compensazione ambientale secondo quanto previsto nel TITOLO IX del presente Regolamento.

In caso di mancata comunicazione e di non rispetto di quanto qui previsto, verrà elevata sanzione di difetto oltre al calcolo della compensazione dovuta.

Queste disposizioni si armonizzano e completano quanto indicato nel Regolamento Edilizio vigente nel Comune di Peschiera Borromeo.

### **Art. 24. Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali**

Sono vietati, salvo specifica autorizzazione per cause di forza maggiore, nell'area di rispetto delle "piante tutelate", così come definita nella sottostante tabella, danneggiamenti o disturbi arrecati agli apparati radicali mediante:

- pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del suolo;
- compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi;
- scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;
- deposito anche temporaneo di materiali di ogni tipo;
- deposito o versamenti di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini, o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisiche e/o chimiche produca danni o alterazioni alle piante;
- fuoriuscita di gas e altre sostanze dannose alla vegetazione da condutture o da automezzi.

Tabella 1 - tabella di rispetto degli apparati radicali

<i>Diametro del fusto a 1,00 m dal suolo</i>	<i>Raggio minimo dell'area di rispetto</i>
< 30 cm	2,0 m
30 - 50 cm	3,0 m
50 - 80 cm	4,0 m
80 -140 cm	5,0 m
> 140 cm	7,0 m

Nei cantieri devono essere transennate o comunque identificate e segnalate le aree di rispetto degli apparati radicali intorno ai vegetali tutelati, affinché vengano realmente rispettate.

Le prescrizioni per un corretto posizionamento delle transenne protettive dovranno essere indicate da personale competente che sappia identificare la disposizione spaziale degli apparati radicali delle piante da tutelare. Gli oneri di questa operazione dovranno essere opportunamente computati nei cantieri pubblici dai progettisti.

In caso di mancanza di segnalazione e di non rispetto il committente dei lavori verrà sanzionato secondo quanto previsto dal TITOLO IX.

È vietato effettuare *tagli, recisioni e strappi* degli apparati radicali e, in caso di danneggiamento accidentale degli stessi, è obbligatorio procedere alla segnalazione all'Ufficio competente e recidere con un taglio netto le radici lese, al fine di favorirne la cicatrizzazione. È altresì obbligatorio provvedere alla disinfezione dei tagli con prodotti a base di rame. In caso di danno l'Ufficio competente può prescrivere l'esecuzione di indagini strumentali specifiche atte a valutare eventuali problemi di stabilità dell'albero imputabili al danno; in tal caso tutti gli oneri sono a carico di chi ha causato il danno. Nelle casistiche in cui venga inficiata la stabilità dell'albero e ne derivi la necessità di abbattimento (o di interventi straordinari per la riduzione dei rischi di schianto o danni a cose e/o persone) tutte le operazioni saranno a totale carico del soggetto che ha comportato il danno (comprensive dell'eventuale sostituzione riportate nel TITOLO IX).



## TITOLO VI – Prescrizioni Tecniche di Manutenzione degli Spazi Verdi

### **Art. 25. Manutenzione degli Spazi Verdi**

Per Manutenzione degli Spazi Verdi si intendono tutte le operazioni di cura ordinarie e straordinarie che mantengono o migliorano la qualità del patrimonio vegetazionale privato e pubblico, cercando di conferire un aspetto paesaggistico piacevole, desiderabile, funzionale e non pericoloso. Per l'esecuzione della manutenzione delle opere a verde, si veda anche l'**Allegato E** - Norme e prescrizioni tecniche delle opere a verde.

### **Art. 26. Aree incolte**

Nelle aree incolte private e pubbliche di qualsiasi superficie deve essere impedito lo sviluppo di vegetali infestanti e/o allergenici quali per esempio *Ambrosia artemisiifolia*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Reynoutria japonica*, (l'elenco completo delle essenze è riportato nell'**Allegato G** - Elenco delle Essenze Vegetali inserite nella Lista Nera per il territorio regionale lombardo) tramite periodico sfalcio e/o diserbo con prodotti sistemici non residuali il cui utilizzo sia consentito ed autorizzato dalle norme vigenti in materia.

Il proprietario del terreno in cui crescono tali vegetali o chi lo ha in uso, risponde dell'inosservanza di questa prescrizione. L'utilizzo di prodotti fitosanitari diserbanti per il controllo delle erbe infestanti nelle aree pubbliche è regolato dal Piano di Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari, di cui all'art. 30, vigente sul territorio comunale.

### **Art. 27. Vegetazione sporgente e mascherante la segnaletica**

Ciascuno è responsabile della corretta e periodica manutenzione del proprio verde in modo che non sia causa di pericolo o disagio proprio e altrui.

Tutta la vegetazione crescente su superficie privata e pubblica che sporge o che invade gli spazi destinati alla frequentazione pubblica, deve essere recisa e governata con decoro al fine di consentire in modo agevole il transito e la sosta delle persone e degli automezzi, e non costituire pericolo alcuno. Ciascuno è responsabile della corretta e periodica manutenzione del proprio verde in modo che non crei pericolo o disagio proprio e altrui.

Nel caso di grandi alberi che si sporgono naturalmente ed in modo consistente sulla superficie pubblica, questi devono essere messi in sicurezza a carico del proprietario tramite preventivi interventi di monitoraggio della stabilità e sicurezza (ad opera di professionisti incaricati di cui all'art. 8), potatura e/o legature o altri interventi che riducano la probabilità di eventi dannosi alle cose e alle persone.

Per consentire in ogni circostanza una corretta e funzionale visione della segnaletica stradale, la vegetazione che copre cartelli ed indicazioni stradali deve, ad opera degli aventi titolo, essere ridimensionata in modo idoneo tramite potature e periodici tagli di contenimento senza necessità di qualsiasi ordinanza.

### **Art. 28. Potature – Buona pratica dell'Arboricoltura**

Le potature di "piante tutelate" possono essere eseguite liberamente, salvo le limitazioni di cui ai successivi punti ed eventuali ordinanze o altre norme statali e regionali vigenti.

Si rimanda a più specifiche indicazioni contenute nell'**Allegato E**, art.7.1.

In sintesi valgono le seguenti regole:

- sono vietate le potature dei vegetali tutelati effettuate mediante capitozzatura di rami in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 10 cm;
- nel caso in cui il ramo da asportare sia compreso fra i 10 cm e i 20 cm di diametro i tagli devono essere eseguiti mediante la tecnica del "taglio di ritorno";
- sono vietate le potature anche mediante la tecnica del "taglio di ritorno" in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 20 cm, salvo nei casi espressamente specificati;
- per la potatura delle conifere seguire le indicazioni esplicitate nell'**Allegato E**;
- le potature di rami verdi di piante tutelate sono vietate durante il periodo di schiusa delle gemme, della fioritura e della crescita dei germogli, tranne nei casi espressamente specificati.

**Art. 29. Gestione degli alberi a confine**

Per la gestione dei vegetali già esistenti, le distanze minime sono regolamentate dalla tabella riportata nell'articolo 21. In caso di fattispecie non regolamentate dal presente Regolamento si faccia riferimento al Codice Civile, in particolare agli articoli 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899 e 1172 di cui si riporta copia nell'**Allegato F**. Le nuove piantumazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle distanze previste dal presente regolamento.

I rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà possono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone o cose; i tagli dei rami devono essere eseguiti secondo le prescrizioni precedentemente riportate.

Gli alberi che sono radicati a distanza irregolare dai confini ma con età superiore a 20 anni acquisiscono, per usucapione, il diritto di essere radicati a distanza non regolare (come espresso dal Codice Civile).

L'Amministrazione e gli Uffici comunali preposti non prendono alcuna parte nelle dispute tra confinanti, se non in caso di pericolo od ostacolo alle attività di interesse pubblico.

## TITOLO VII – Salvaguardia fitopatologica e trattamenti antiparassitari

### **Art. 30. Uso dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano**

Negli ultimi anni la crescente attenzione al tema dell'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari ha portato ad una maggior sensibilizzazione sull'impatto ambientale e sui rischi dei trattamenti con prodotti di sintesi per la salute umana a tal punto da definire un nuovo quadro normativo che pone particolare attenzione all'eliminazione di principi attivi particolarmente dannosi e alla formazione di nuove figure professionali atte ad identificare e prescrivere i principi attivi e le modalità di distribuzione meno impattanti e più sicure per la salute umana.

La normativa vigente in materia di Prodotti Fitosanitari (**Allegato B** – Normativa vigente e regolamenti) regola l'utilizzo in ambito extra agricolo, identificando le modalità di intervento, gli utilizzatori abilitati e le aree dove gli interventi possono essere effettuati solamente a seguito della prescrizione da parte di un Consulente Fitosanitario Abilitato.

Con l'entrata in vigore del Piano di Azione Nazionale per l'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari vengono identificate, le misure per la "Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche definendo come "aree specifiche" le seguenti superfici nelle quali l'utilizzo di Prodotti Fitosanitari può essere ammesso solamente nell'ambito di una gestione integrata. In particolare, vengono escluse:

- le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie;
- le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

In tali aree sono in vigore le seguenti prescrizioni:

- limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari;
- ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
- uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico;
- misure di protezione relative alle aree trattate con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili.

Pertanto, l'utilizzo di Prodotti Fitosanitari sul territorio comunale e nelle aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (Scuole, Parchi, Aree Pubbliche) può avvenire solamente a seguito della redazione di uno specifico ed annuale **Piano di Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari (PUPF)** redatto da un Consulente Fitosanitario Abilitato, che raccoglie e coordina tutte le indicazioni di legge vigenti per un impiego dei prodotti fitosanitari razionale e di ridotto impatto.

Il Comune di Peschiera Borromeo ha in dotazione il Piano di Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari che verrà aggiornato periodicamente (**Allegato N**).

Nell'ambito privato, non ricadente nelle aree specifiche sopra descritte, vige l'indicazione di utilizzare in maniera razionale i prodotti fitosanitari consentiti e di limitarne l'uso prediligendo una strategia di lotta integrata.

Le violazioni ai succitati obblighi potranno essere denunciate all'Ufficio competente del Comune e alla Polizia Locale che provvederanno agli accertamenti del caso.

### **Art. 31. Metodi e sistemi di trattamento fitoiatrico e con Prodotti Fitosanitari**

Sul territorio comunale sono consentite tutte le tecniche di intervento fitoiatrico convenzionali ed ammesse dalle normative vigenti.

Eventuali sistemi innovativi e sperimentali devono essere preliminarmente concordati ed autorizzati dall'Ufficio competente e dal Consulente Fitosanitario incaricato mediante ricetta fitoiatrica specifica.

### **Art. 32. Lotta obbligatoria a parassiti e malattie**

Nei confronti di alcuni organismi nocivi sono in vigore in Italia e in Lombardia specifici decreti di lotta obbligatoria (**Allegato B** – Normativa vigente) che prescrivono i controlli e gli interventi necessari per prevenirne la diffusione. Si tratta di parassiti e patogeni potenzialmente in grado di propagarsi in poco tempo e di arrecare danni considerevoli alle colture agricole e ornamentali. Dovranno essere segnalati all'Ufficio competente:

- Attacchi di Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*);
- Attacchi di Processionaria della Quercia (*Thaumetopoea processionea*);
- Malattie a carico di Platani, per certificare l'assenza di Cancro colorato (*Ceratocystis fimbriata*);
- Alberi e arbusti affetti da *Erwinia amylovora*;
- Alberi e arbusti colpiti dagli insetti xilofagi appartenenti alle specie *Anoplophora chinensis* e *glapripennis*;
- Castagni colpiti da Cinidipe del castagno, *Dryocosmus kuriphilus*;
- Attacchi di Ifantria americana (*Hyphantria cunea*);
- Attacchi di Coleottero giapponese (*Popillia japonica*).

L'elenco non è esaustivo, per eventuali organismi soggetti a lotta obbligatoria di nuova introduzione o non riportati nel presente elenco, si faccia riferimento a quanto riportato nell'**Allegato B** e alle [leggi nazionali e regionali in materia](#) (<https://fitosanitario.regione.lombardia.it> - <https://www.protezionedellepiante.it/>).

## TITOLO VIII – Ulteriori disposizioni di salvaguardia del verde pubblico

### **Art. 33. Ulteriori disposizioni**

Nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- depositare rifiuti di ogni genere, anche le deiezioni canine;
- calpestare e sostare con mezzi (biciclette, moto e autoveicoli) sulle aree a prato, le aiuole fiorite e quelle arbustate;
- depositare anche temporaneamente i materiali da cantiere;
- danneggiare la vegetazione e l'arredo;
- rubare le essenze vegetali e l'arredo di patrimonio pubblico;
- affiggere manifesti sugli alberi;
- utilizzare gli alberi per affissioni, sostegno o installazioni di cavi, luci, strutture mobili o quanto altro.

Ogni trasgressione rilevata sarà punita con una sanzione fissa pari a 250 €, oltre alle spese occorrenti per danni ed eventuali ripristini (secondo quanto riportato al TITOLO IX).

Alcune delle precedenti disposizioni sono indicate negli altri regolamenti vigenti nel Comune di Peschiera Borromeo nei quali è declinata in maniera più dettagliata l'applicazione delle sanzioni previste.

In caso di sovrapposizioni e/o di contrasto ed in ogni specifico ambito, valgono le regole più restrittive e le ammende più elevate.

### **Art. 34. Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi**

Nei parchi, nei giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, conformemente alle disposizioni del Regolamento locale d'Igiene, del "Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza degli animali con la collettività umana", delle leggi regionali in materia di sanità, il conduttore di cani e altri animali d'affezione è tenuto:

- a. a condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali sempre con apposito guinzaglio di lunghezza come previsto dalla normativa vigente. La museruola, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore, va applicata nei casi previsti dalla normativa vigente, in caso di rischi per persone o altri animali, o su richiesta degli organi di vigilanza. In ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli Agenti di Vigilanza, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area verde;
- b. ad asportare sempre gli escrementi dei propri animali o degli animali condotti, anche all'interno delle aree verdi. L'obbligo previsto in questo comma non si applica alle persone che diversamente abili impediscono ad assolvere alla prescrizione (a titolo esemplificativo persone non vedenti);
- d. a non utilizzare alcuna area verde pubblica o agricola per addestrare cani da caccia, difesa o guardia;
- e. a non scavare buche.

Il conduttore è responsabile di qualsiasi danno.

Le aree verdi pubbliche destinate all'attività di sgambamento dei cani (nel seguito "aree per i cani"), sono individuate con apposito atto e sono ben definite e identificate in loco mediante recinzioni.

In tutte le aree verdi gestite dall'Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali. Qualora il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area.

**Art. 35. Occupazione temporanea delle aree verdi**

L'occupazione temporanea degli spazi verdi pubblici per manifestazioni di qualsiasi tipo e natura dovrà essere autorizzata dall'Ufficio di riferimento che richiederà la documentazione da presentare, tra cui le modalità di rispetto e di ristoro di eventuali danni provocati alla vegetazione in modo coerente con le norme contenute nel presente regolamento.

Il richiedente dovrà inoltre garantire il ripristino di qualsiasi danno causato dall'occupazione temporanea dell'area secondo quanto determinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

## TITOLO IX – Vigilanza, sanzioni e compensazioni

### **Art. 36. Vigilanza – Contravvenzioni al Regolamento Soggetti accertatori**

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni del presente Regolamento o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale del Comune di Peschiera Borromeo; il regolamento di riferimento è quello del corpo di Polizia Locale vigente.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

### **Art. 37. Contravvenzioni sanzionabili**

Le contravvenzioni sanzionabili secondo quanto previsto al presente TITOLO sono le azioni non ammesse dal Regolamento, di cui si espone un elenco non esaustivo che richiama i divieti prescritti all'art. 14:

- abbattimento ed estirpazione del verde tutelato non autorizzati;
- qualsiasi modificazione sostanziale del patrimonio vegetale tutelato sia pubblico che privato non autorizzata;
- piantumazione, semina e trapianto non autorizzati;
- ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi, immediatamente o in seguito, danni anomalie o alterazioni fisiche, biologiche, fisiologiche sui vegetali tutelati, come il riporto di terra sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, il diserbo, le potature mal eseguite, danni alla copertura erbosa dei prati.

### **Art. 38. Calcolo dell'indennizzo per danni subiti dagli alberi tutelati pubblici e privati**

L'indennizzo da corrispondere al Comune di Peschiera Borromeo in caso di contravvenzione è composto dalla sanzione fissa (250 €), che penalizza una azione non ammessa dal Regolamento, e dal calcolo del danno biologico causato, totale o parziale, quantificato come di seguito esposto, in ragione della gravità e della intenzionalità del fatto. Si aggiungono le eventuali spese tecniche e spese per le opere sostenute.

$$\text{Indennizzo alberi} = \text{sanzione fissa} + \text{D.B.} + \text{S.T.} + \text{S.O.}$$

dove

D.B. = danno biologico

S.T. = spese tecniche sostenute (ad esempio consulenze e perizie agronomiche)

S.O. = spese delle opere sostenute (attuare per limitare e rimediare al danno, per rimuovere situazioni di pericolo e/o per ripiantare un nuovo albero).

Le eventuali spese sostenute (tecniche e opere) verranno quantificate secondo i prezziari e tariffari vigenti sul territorio comunale o regionale o nazionale.

Il calcolo del danno sarà eseguito dai tecnici dell'Ufficio competente del Comune di Peschiera Borromeo, con il supporto, se necessario, del Consulente agronomo di riferimento del Comune.

La sanzione dovrà essere pagata entro 30 giorni e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Qualora il danno ricada all'interno di aree sottoposte a tutela di cui al D.lgs 42/2004 e smi, o aree sotto la giurisdizione del Parco Agricolo Sud Milano le sanzioni e le conseguenze seguiranno l'iter previsto dalle normative vigenti nei due contesti.

### **Art. 39. Calcolo del danno biologico agli alberi tutelati**

La quantificazione economica del danno biologico provocato ad un albero è stimato con la seguente formula matematica:

$$D.B. = V.O. \times H$$

dove:

D.B. = danno biologico

V.O. = valore ornamentale dell'albero

H = incidenza percentuale del danno biologico

Sul territorio comunale tale metodo si utilizza anche per il calcolo dell'indennizzo da esproprio del soprassuolo.

L'indennizzo è considerato pari al danno biologico subito dall'albero partendo dalla determinazione del Valore Ornamentale del soggetto arboreo secondo la regola:

$$V.O. = a \times b \times c \times d$$

Dove:

**a:** è 1/10 del prezzo di vendita, desunto dai listini ufficiali vigenti (prezzario regionale delle opere pubbliche o Assoverde dell'anno corrente) al momento del danno, di piante della stessa specie e varietà di quella danneggiata e di dimensioni merceologiche e commerciali medie e comunque tali da consentire un relativo pronto effetto.

**b:** è il coefficiente che esprime, variando tra 0.2 e 10, le caratteristiche vegetazionali ed ambientali della pianta danneggiata:

- 10 = pianta sana, vigorosa solitaria, esemplare;
- 9 = pianta sana, vigorosa, in gruppi da 3 a 5 esemplari;
- 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filare;
- 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria;
- 6 = pianta sana, media vigoria, in gruppi da 3 a 5 esemplari;
- 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare;
- 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria;
- 2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare;
- 0.5 = pianta senza vigore, ammalata;
- 0.2 = pianta senza particolare valore;

**c:** coefficiente variabile da 2 a 10, che esprime il valore dell'albero in funzione del tipo di dislocazione della stessa rispetto al contesto territoriale. In pieno centro urbano un albero ha un valore superiore rispetto alla periferia o alla campagna. In particolare:

- 10 = centro città, parchi pubblici e proprietà comunali
- 6 = periferia
- 2 = zone rurali

**d:** coefficiente legato alla dimensione dell'albero, in particolare dalla circonferenza del suo tronco misurata a 1,3 m dal terreno (a petto d'uomo). Per questa determinazione si procede al rilievo del diametro medio con il cavalletto dendrometrico e si moltiplica per 3,14, o tramite misura diretta della circonferenza con bindella metrica.



L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero. In particolare:

<b>Circonferenza in cm</b>	<b>Indice d</b>	<b>Circonferenza in cm</b>	<b>Indice d</b>
30	1	110	10
40	1,5	120	11
50	2	130	13
60	3	140	14
70	4	150	15
80	5	160	16
90	7	170	17
100	9	ogni10 cm	+1

Inserendo il valore individuato dei coefficienti all'interno della formula sopra esposta si ricava il valore ornamentale (V.O.) dell'albero danneggiato.

Il danno biologico è pari al valore ornamentale integrale se l'albero è morto o totalmente compromesso nelle sue fisiologia e funzionalità.

Se il danno è limitato ad una parte dell'albero o ad una sua funzione, il danno biologico viene determinato moltiplicando il valore ornamentale per la percentuale (coefficiente H) che rappresenta in modo giustificato la parzialità.

Il coefficiente H viene così determinato:

<b>Dimensioni delle lesioni rispetto alla circonferenza (%)</b>	<b>Riduzione del valore dell'albero</b>
Fino a 10%	-10%
Fino a 20%	-20%
Fino a 25%	-25%
Fino a 30%	-35%
Fino a 35%	-50%
Fino a 40%	-60%
Fino a 45%	-80%
Fino a 50%	-90%

Il danno biologico ottenuto con il calcolo qui illustrato viene considerato al 100% se l'albero danneggiato è di pubblica proprietà. Se l'albero è radicato in una proprietà privata viene inserito come D.B solo il 60% del danno biologico calcolato:

**Indennizzo alberi privati = sanzione fissa + 60% del D.B. + S.T. + S.O.**

**Art. 40. Compensazione per abbattimenti ed estirpazioni di alberi, arbusti e prati tutelati**

Qualora ci sia la necessità di effettuare abbattimenti o l'estirpazione di alberi, arbusti e prati tutelati, sarà attuata una misura di compensazione da fissare con l'Ufficio competente.

La compensazione per rimozione o danno biologico ad arbusti e prati è meglio specificata agli art. 41 e 42.

Per quanto riguarda gli alberi le possibili alternative di compensazioni sono:

1. ripiantumazione di pari numero di essenze vegetali, anche di specie differenti, nell'area interessata. Devono essere garantite le idonee cure colturali per lo sviluppo dei vegetali in sostituzione. In caso di mancato attecchimento le piante devono essere sostituite.

Le dimensioni di riferimento devono essere:

- Latifoglie: circonferenza pari (o superiore) a 14-16 cm a 100 cm di altezza (18-20 cm in caso di ambito sottoposto a tutela paesaggistica dal D.Lgs 42/2004);
- Conifere: altezza minima 175-200 cm (250-300 cm in caso di ambito sottoposto a tutela paesaggistica dal D.Lgs 42/2004).

Se la compensazione è una ripiantumazione in sostituzione deve essere scelta preferibilmente, se il contesto della compensazione lo consente, una essenza arborea con caratteristiche simili a quella della specie sostituita. Le caratteristiche sintetiche delle essenze arboree più comuni, sia autoctone che alloctone, sono raccolte nell'**Allegato H**.

2. In caso di impossibilità alla piantumazione nel luogo di abbattimento (spazi ristretti, interferenze, mancato rispetto dei confini nelle nuove costruzioni) è possibile:
  - a) la compensazione su suolo pubblico mediante fornitura all'Ente Comunale di alberi (aventi le caratteristiche di cui al comma precedente) e la posa degli stessi nelle modalità da definire con l'Ufficio competente;
  - b) l'indennizzo pari al 60% del danno biologico seguendo le indicazioni di quantificazione economica riportate agli articoli precedenti.

#### **Art. 41. Calcolo della compensazione e del danno biologico degli arbusti tutelati**

La quantificazione economica della perdita di arbusti tutelati o del danno biologico provocato ad arbusti tutelati è stimato come:

$$\text{Indennizzo arbusti} = \text{S.R.} + \text{S.M. 5 anni} + \text{S.T. (+ sanzione)}$$

dove:

S.R. = spesa di ricostituzione dell'arbusto danneggiato

S.M. = spese di manutenzione dell'arbusto computate per 5 anni

S.T. = eventuali spese tecniche sostenute (ad esempio consulenze agronomiche)

sanzione = applicata in caso di dolo

Le spese di ricostituzione comprendono:

- il prezzo di vendita dell'arbusto desunto dai listini ufficiali vigenti (prezzario regionale delle opere pubbliche o Assoverde dell'anno corrente) al momento del danno, di piante della stessa specie e varietà di quella danneggiata e di dimensioni merceologiche e commerciali medie e comunque tali da consentire un relativo pronto effetto;
- il prezzo di mercato dei materiali impiegati nella ricostituzione;
- la manodopera impiegata nella ricostituzione.

Le spese di manodopera, manutenzione e le spese tecniche verranno quantificate secondo i prezzari e tariffari vigenti sul territorio comunale o regionale o nazionale (prezzario regionale delle opere pubbliche o listino Assoverde dell'anno corrente).

Il calcolo della compensazione o del danno sarà eseguito dai tecnici dell'Ufficio competente del Comune di Peschiera Borromeo, con il supporto, se necessario, del consulente agronomo di riferimento del Comune.

La sanzione dovrà essere pagata entro 30 giorni e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 42. Calcolo della compensazione e del danno biologico degli arbusti tutelati**

La quantificazione economica della perdita di una superficie di prato tutelato o del danno biologico ad esso provocato, è stimato come:

$$\text{Indennizzo prati} = \text{S.R.} + \text{S.M. 1 anno} + \text{S.T. (+ sanzione)}$$

dove:

S.R. = spesa di ricostituzione del prato danneggiato

S.M. = spese di manutenzione del prato per 1 anno

S.T. = eventuali spese tecniche sostenute (ad esempio consulenze agronomiche)

sanzione = applicata in caso di dolo

Le spese di ricostituzione comprendono il prezzo di mercato dei materiali utilizzati per la ricostituzione (sementi, substrati, concimi) e il prezzo della manodopera.

Le spese di manodopera, manutenzione e le spese tecniche verranno quantificate secondo i prezziari e tariffari vigenti sul territorio comunale o regionale o nazionale (prezzario regionale delle opere pubbliche o Assoverde dell'anno corrente).

Il calcolo della compensazione o del danno sarà eseguito dai tecnici dell'Ufficio competente del Comune di Peschiera Borromeo, con il supporto, se necessario, del consulente agronomo di riferimento del Comune.

La sanzione dovrà essere pagata entro 30 giorni e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 43. Mitigazione**

Qualora le operazioni di abbattimento comportino impatti paesaggistici, sociali o ecologici, l'Ufficio competente, potrà prescrivere la progettazione e la realizzazione di opportuni interventi di mitigazione ambientale, temporanei o permanenti, per ridurre tale impatto.

## TITOLO X – Allegati

Elenco degli allegati:

Allegato A – Glossario

Allegato B – Normativa vigente e regolamenti

Allegato B1 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani – Estratto

Allegato C – Fac-simile di comunicazione di potatura eccezionale

Allegato D – Piante sottoposte a particolare tutela

Allegato E – Norme e Prescrizioni Tecniche delle Opere a Verde

Allegato F – Estratto dal Codice Civile

Allegato G – Elenco delle Essenze Vegetali inserite nella Lista nera per il territorio regionale lombardo

Allegato H – Caratteristiche sintetiche di alcune Essenze Arboree

Allegato L – Modello targa commemorativa

Allegato M – Ordini dei professionisti della provincia di Milano

Allegato N – Piano di Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari.